



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenato

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 53

Edolo (BS), lì 08/07/2025

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA G. SORA - NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 25/06/2025 da parte della ditta "Plona Lavori S.r.L." con sede legale e operativa in Sonico (BS) in via Nazionale n.1, acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 1710 del 26/06/2025, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via G. Sora nel Comune di Edolo (BS), per effettuare lavori di rifacimento/estendimento della rete acquedotto per la risoluzione dell'interferenza presente presso la Stazione di Edolo, svolto per conto di Acque Bresciane;

Vista inoltre l'integrazione ricevuta in data 07/07/2025 acquisita con Prot. n. 1803, con la quale si richiede di riservare un'area per montaggio attrezzatura di cantiere;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Acquisita l'autorizzazione alla manomissione della strada di via G. Sora, emessa da parte del Comune di Edolo (BS) – Area Lavori Pubblici e Ambiente;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento dei lavori, avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

DA GIOVEDÌ 10-07-2025 A VENERDÌ 01-08-2025

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA

REGOLATO CON LANTERNE SEMAFORICHE (0-24h)

IN VIA G. SORA (tratto ricompreso tra le intersezioni con viale Derna e via A. Morino)

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24

IN UNA PORZIONE DELL'AREA DI SOSTA DI VIA G. SORA LIMITROFA A VIALE CADUTI SUL LAVORO

(Previo installazione della prescritta segnaletica almeno 48h prima rispetto all'inizio dell'occupazione)

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- il posizionamento e il mantenimento, dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- che sia garantito, in ogni occasione, il senso unico alternato di marcia, in piena sicurezza;
- **la possibilità di proroga della presente ordinanza, qualora sorgessero complicazioni e/o condizioni meteo avverse, tali da non garantirne il rispetto, al fine di agevolare la conclusione dei lavori, previa comunicazione;**
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- alla ditta Plona Lavori S.r.l.;
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

la Responsabile del Procedimento
(Agt. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.